



*Il Presidente  
della Sezione staccata di Brescia  
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

- Visto il proprio precedente decreto 10 marzo 2020, emesso in applicazione dell'art. 3 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11;
- Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, entrato in vigore lo stesso giorno, con cui sono state disposte “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Letto, in particolare, l'art. 84 del d.l. 11/2020, intitolato alle “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”, il quale, al III comma, affida anche ai presidenti delle Sezioni staccate la competenza ad adottare tutti i provvedimenti necessari per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale fino al prossimo 30 giugno 2020;
- Vista la nota d'indirizzo 19 marzo 2020 prot. int. 1454 del Presidente del Consiglio di Stato
- D'intesa con il Presidente della seconda Sezione;

**DECRETA**

Art. 1.

I ricorsi già fissati per l'udienza del giorno 1 aprile 2020 della prima Sezione, sono rinviati, quanto all'udienza pubblica e all'udienza camerale non cautelare, al 22 aprile 2020, ferma l'applicazione, per questa nuova data, del combinato disposto dell'art. 84, I e V comma, d.l. 18/2020 sulla sospensione e rimessione dei termini processuali.

I procedimenti cautelari sono rinviati per la trattazione collegiale:

- nel caso di fissazione al 1 aprile, con precedente decreto cautelare monocratico già emesso, al 22 aprile 2020;

- alla data che sarà stabilita per ciascun ricorso, nel decreto monocratico interinale che verrà emanato, ai sensi dell'art. 84, I comma, d.l. 18/2020, nei termini di cui all'art. 55, V comma, c.p.a.

#### Art. 2.

I ricorsi già fissati per l'udienza del giorno 25 marzo 2020 della seconda Sezione, sono rinviati, quanto all'udienza pubblica, a data da destinarsi e, quanto all'udienza camerale non cautelare, al 23 aprile 2020, ferma l'applicazione, per questa nuova data, del combinato disposto dell'art. 84, I e V comma, d.l. 18/2020 sulla sospensione e rimessione dei termini processuali;

I procedimenti cautelari pendenti e iscritti nel ruolo della camera di consiglio del 25 marzo 2020 sono fissati per la trattazione collegiale:

- alla data del 23 aprile 2020 nel caso di rigetto della domanda cautelare disposta con decreto cautelare monocratico;
- alla data dell'8 aprile 2020 nell'ipotesi di accoglimento parziale o totale, della domanda cautelare disposta con decreto cautelare monocratico, salvo che, entro il termine di cui all'art. 84 cit., comma II, secondo periodo, una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio: in tal caso la trattazione collegiale è rinviata alla data del 23 aprile 2020.

#### Art. 3

I ricorsi, già fissati per l'udienza pubblica e per l'udienza camerale non cautelare del giorno 8 aprile 2020 della seconda Sezione, secondo quanto stabilito dall'art. 84 cit. II comma, prima parte, passeranno in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite; altrimenti, verrà comunicata la successiva data in cui ciascuna controversia passerà in decisione, stabilita in conformità al combinato disposto dell'art. 84, I e V comma, d.l. 18/2020 sulla sospensione e rimessione dei termini processuali.

#### Art. 4

Dal 16 aprile 2020 e fino al 30 giugno in applicazione dell'art. 84, cit. V comma, tutte le controversie fissate per la trattazione passeranno in decisione senza discussione orale e con deliberazione in camera di consiglio anche da remoto, mediante videoconferenza – utilizzando, per quanto possibile, il *software* Microsoft Teams – o audioconferenza (*conference call*).

Salva la richiesta di rimessione in termini ex art. 84, V comma, per i ricorsi, già fissati per l'udienza pubblica e per l'udienza camerale non cautelare, le parti – fermi gli ulteriori termini di cui agli artt. 73 e 87 c.p.a. - hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, termine cui non trova applicazione la dimidiazione dei termini, ex art. 119, II comma, e 87, III comma, c.p.a.. Ai procedimenti cautelari continuano viceversa ad applicarsi tutti i termini di cui all'art. 55, V comma c.p.a., anche dimidiati quando prescritto.

#### Art. 5

Si conferma la sospensione del deposito per le copie cartacee d'obbligo disposta dall'art. 84 cit, X comma.

Art. 6

È riservata l'adozione di ulteriori misure organizzative, anche all'esito delle attività ricognitorie di cui all'art. 84 cit, III comma.

Il presente provvedimento è trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia con preghiera di diffusione presso gli iscritti;
- alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale, con preghiera di diffusione presso gli associati;

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, addì 23 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Cons. Angelo Gabbricci